

BGer 2P.305/1999 vom 29. Februar 2000

Bundesgericht, 2000-02-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2P.305_1999

FR: TF 2P.305/1999 du 29 février 2000

IT: TF 2P.305/1999 del 29 febbraio 2000

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente non contesta l'applicabilità al caso di specie della legge grigionese sugli appalti pubblici, del 7 giugno 1998. Egli critica però il fatto che il Comune di Poschiavo ha elencato i criteri di aggiudicazione - "provata capacità, termini, prezzo ed esperienza" - soltanto nel capitolato d'offerta, e non nel bando di concorso, ritenendo un simile modo d'agire contrario al diritto federale. Aggiunge poi che il Comune committente non ha mai fornito la benché minima indicazione circa l'importanza da attribuire a ciascuno dei citati criteri ai fini dell'aggiudicazione delle opere a concorso. Lamenta a questo proposito la violazione del principio della trasparenza, della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio, avendo il Tribunale amministrativo grigionese avallato con il proprio giudizio una procedura di concorso nell'ambito della quale l'importanza dei criteri di aggiudicazione è stata definita soltanto a posteriori dal Comune di Poschiavo, così da permettere a quest'ultimo di valutare a propria discrezione le offerte che gli erano pervenute. Contesta quindi l'argomento addotto dai giudici cantonali, secondo cui l'ordine in base al quale sono stati elencati nel capitolato d'offerta i criteri d'aggiudicazione era sufficiente a determinare la rilevanza di ciascuno di essi.

Il ricorrente si duole poi del fatto che, a suo dire, il Comune di Poschiavo non avrebbe tenuto conto dei chiarimenti da lui forniti con lettera del 4 giugno 1999 in merito alla durata dei lavori. Sostiene dunque che quest'ultima autorità avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, il divieto d'arbitrio e il principio della buona fede, avendo essa mantenuto un comportamento contraddittorio. Sempre su questo aspetto, rimprovera anche alla Corte cantonale di essere a sua volta incorsa in una violazione del diritto di essere sentito per avere a torto considerato la riduzione del termine di esecuzione dei lavori, comunicata con la predetta missiva, alla stregua di una modifica dell'offerta e di non avere quindi tenuto conto delle spiegazioni da lui fornite in quell'occasione.

3.-a) Innanzitutto va detto che nel caso concreto l'allegato ricorsuale disattende in larga misura i surriferiti requisiti di motivazione previsti dall' art. 90 cpv. 1 OG . Attraverso le censure appena esposte l'insorgente solleva infatti tutta una serie di argomenti di natura perlopiù appellatoria, con i quali si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello dei giudici cantonali, senza tuttavia riuscire a spiegare in maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe lesivo dei diritti costituzionali da lui invocati. A questo proposito occorre rammentare che, per prassi costante, laddove specialmente viene fatta valere una disattenzione del divieto d'arbitrio, non basta fare riferimento genericamente alla lesione dell' art. 4 vCost. , motivando il resto del ricorso con una critica della decisione impugnata, come se il Tribunale federale fosse un'istanza d'appello cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione ed interpretazione della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186). In questi casi il ricorrente ha

semmai il dovere di illustrare chiaramente quale norma giuridica l'istanza cantonale avrebbe violato in modo contrario alla Costituzione e precisare in che cosa consista una simile violazione (DTF 122 I 70 consid. 1c e rinvii). Cosa che, nel caso di specie, l'insorgente non è pressoché mai stato in grado di fare. È quindi perlomeno dubbio che il ricorso sia da considerare ammissibile. La questione può ad ogni buon conto restare aperta in questa sede, dal momento che, in ogni caso, lo stesso andrebbe respinto nel merito.

b) In effetti non si può ritenere che il giudici cantonali abbiano emanato un giudizio manifestamente destituito di fondamento, e quindi arbitrario (sul concetto di arbitro cfr. DTF 123 I 1 consid. 4a con rinvii), per aver ritenuto determinante il termine d'esecuzione dei lavori indicato nell'offerta, piuttosto che quello fornito in un secondo tempo dal ricorrente. Anzi, il principio della sicurezza del diritto e quello della parità di trattamento tra concorrenti impongono semmai che l'intera procedura di concorso sia contraddistinta da un certo rigore formale, così che possa essere limitato il rischio di irregolarità e garantita la massima trasparenza allo svolgimento della gara. Certo, è senz'altro possibile che, come sostenuto nel gravame, il termine di 24 - 30 settimane indicato nell'offerta sia stato il frutto di un equivoco circa le modalità d'esecuzione dei lavori di costruzione dei nuovi uffici comunali.

Toccava comunque all'insorgente stesso assumere le dovute informazioni in merito a questo particolare aspetto prima di introdurre l'offerta, visto tra l'altro che quello della durata dei lavori era chiaramente uno dei criteri sui quali si sarebbe basato il giudizio del committente. Non si può quindi neppure sostenere, come fa A. _____, che tralasciando di prendere in considerazione il nuovo termine indicato nella lettera del 4 giugno 1999, il Comune di Poschiavo prima e il Tribunale amministrativo poi abbiano violato il suo diritto di essere sentito. Le doglianze sollevate in proposito dal ricorrente non concernono infatti i suoi diritti di parte, quanto piuttosto il problema di sapere se la modifica di un punto essenziale dell'offerta, dopo la scadenza del termine di presentazione della stessa, fosse ammissibile o meno; problema che, come detto, le varie istanze cantonali hanno risolto in senso negativo, senza con ciò incorrere in una violazione delle garanzie costituzionali fatte valere nel gravame. Non risulta poi che all'insorgente siano state rilasciate delle assicurazioni circa la presa in considerazione del termine d'esecuzione dei lavori da lui fornito in un secondo tempo, di modo che egli non può ora lamentarsi di una violazione del principio della buona fede.

Quanto poi alle rimanenti contestazioni sollevate da A. _____, va detto che il semplice fatto che i criteri di aggiudicazione fossero stati esposti nella documentazione di concorso fornita ai partecipanti alla gara, anziché nel bando apparso sul Foglio ufficiale, è irrilevante. Occorre infatti considerare che simili documenti sono parte integrante del bando. Qualora il ricorrente avesse avuto delle rimostranze da fare in merito al contenuto degli stessi, egli non poteva attendere l'esito della gara, ma aveva l'obbligo di reagire subito dopo avere preso conoscenza dell'asserito vizio, impugnando il bando di concorso stesso. Non avendo agito in questo modo, egli ha dunque accettato per atti concludenti le regole di gara fissate dal committente. Per questo motivo, le censure sollevate a questo proposito da A. _____ soltanto dopo aver appreso dell'esito a lui sfavorevole del concorso, appaiono tardive (cfr. DTF 125 I 203 consid. 3a, applicabile per analogia al caso in esame). Inoltre, l'affermazione dei giudici cantonali, secondo cui l'ordine con il quale sono stati elencati i criteri d'aggiudicazione nel capitolato d'offerta corrispondeva all'ordine d'importanza degli stessi, per quanto discutibile, non appare arbitraria. Si deve comunque riconoscere che, nella

misura in cui dall'ordinamento grigionese in materia di appalti pubblici non emerge alcun obbligo di elencare i criteri d'aggiudicazione secondo la loro importanza, sarebbe stato perlomeno auspicabile che il committente rendesse nota in modo esplicito già al momento della chiamata delle offerte la sua intenzione di applicare questa regola. Nel caso di specie va però detto che, per quanto attiene alla durata dei lavori, la differenza esistente tra le offerte delle ditte aggiudicatrici e quella della ricorrente era talmente marcata che, indipendentemente dall'importanza attribuibile ad un simile criterio di aggiudicazione, non si può ancora ritenere che i giudici cantonali abbiano emanato un giudizio arbitrario, tutelando la scelta del Comune di Poschiavo di dare la preferenza alle ditte B. _____ e C. _____ S.A., comunque classificatesi al secondo, rispettivamente al terzo posto nella graduatoria allestita in base ai prezzi offerti.

4.-a) Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto.

b) Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Quest'ultimo rifonderà inoltre al Comune di Poschiavo, il quale non disponendo di un proprio servizio giuridico si è fatto assistere da un legale, un'adeguato importo a titolo di ripetibili per la sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si assegnano per contro ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.